



ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 8/5/19

REP. cartaceo n. 352/19

**TRIBUNALE DI RIMINI**

**Sezione Civile**

R.G. n. 2/2019

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SEG. L.  
3/12**

Il giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato dal signor SOLDATI GIUSEPPE e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'Occ Rag Trippitelli;

**PREMESSO**

-La situazione economico-patrimoniale dell'istante e il piano.

Il signor Soldati ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

Il predetto indica in euro 16.758,66 la propria situazione debitoria così composta:

Findomestic € 8.414,34

Compass € 8.344,32

Propone ai due creditori il seguente trattamento:

Findomestic: 50% del debito pari ad € 4.207,17;

Compass: idem € 4.172,16

Le risorse per l'attuazione del Piano derivano dalla somma di € 10.000,00, messa a disposizione dai figli del debitore e già versata in assegno circolare nella mani dell'OCC.

Il pagamento dei creditori è previsto immediatamente dopo l'omologazione del Piano.



Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell'art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell'OCC.

## LA RELAZIONE DELL'OCC

L'OCC Rag Trippitelli ha depositato, in data 11-3-2019, una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012.

Lo stesso ha svolto, debitamente autorizzato, le attività OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

Il Rag Trippitelli ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento e ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor Soldati e del nucleo familiare, lo stesso, si rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente, invalido, dalla moglie casalinga, da un figlio invalido al 60% che svolge lavori saltuari e da una figlia che svolge lavori part time.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale.

L'OCC conferma che il signor Soldati non è proprietario di beni, tranne vecchi automezzi e attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal predetto e quella riscontrata.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all'alternativa liquidatoria, l'OCC rileva come l'ipotesi liquidatoria perderebbe possibilità concreta di soddisfazione dei creditori; la proposta invece consente un pagamento dei creditori immediato con finanza proveniente dai figli.



L'Occ afferma che si può ritenere che con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento e a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

L'ipotesi di ragionevole fattibilità trova il suo fondamento, principalmente, nel fatto che le somme di denaro necessarie per l'attuazione e per le spese di procedura sono di fatto già state messe a disposizione, con un assegno circolare di € 10.000,00.

Egli ritiene ragionevoli e convenienti per il creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di una stralcio del loro credito, hanno tempi di soddisfacimento celeri senza incremento dei costi dovuti a spese legali.

#### L'OMOGABILITA' DEL PIANO

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell'Occ in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio.

La relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Il signor Soldati non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

L'alternativa liquidatoria risulta peggiore per il ceto creditorio alla luce del disposto dell'art. 14 undecies che prevede che vengano acquisiti alla procedura solo i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Va inoltre considerato che il piano del consumatore, grazie all'intervento del finanziatore esterno, consente un pagamento immediato, eliminando l'alea per i creditori .

Si ritiene altresì che il signor Soldati sia meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,



Nel caso in oggetto, il signor Soldati ha contratto i debiti oggetto del Piano in epoca in cui, esercitando attività lavorativa, aveva normali prospettive di restituzione, venute poi meno per l'insorgere delle gravi patologie che hanno condotto al riconoscimento di invalidità.

Si dà atto che il compenso dell'OCC, di nomina giudiziale, è stato liquidato in corso di udienza e trova copertura nella citata finanza esterna.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente,

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dall'OCC, attraverso l'incasso dell'assegno circolare di € 10.000,00 posto a disposizione dai figli del debitore e l'immediato versamento del dovuto ai due creditori, nonché versamento a sé stesso del compenso come liquidato dal Giudice.

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Rimini, li 7-5-2019

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Miconi

